



COMUNE DI SAMUGHEO

PROVINCIA DI ORISTANO

ORDINANZA N. 24 DEL 07/08/2025

OGGETTO: DIVIETO DI DETENZIONE, PASCOLO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI IN CORTILI, ABITAZIONI, GIARDINI E LOTTI DI TERRENO SITI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.

PREMESSO che in base alla normativa vigente sull'ordinamento degli enti locali di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo n° 267/2000, sono previste competenze sindacali in materia di sanità e igiene pubblica;

RILEVATO che in diversi cortili e lotti di terreno, siti nel centro abitato di Samugheo e nelle sue vicinanze sono presenti o sostano per il pascolo animali di diversa specie tra i quali bovini, caprini, equini, ovini, suini, oltre che ricoveri per animali in evidente stato di degrado;

ATTESO che la presenza di animali al pascolo può essere causa di malattie infettive, sia perché per natura attirano insetti di ogni tipo quali mosche, zecche, pulci nonché topi, sia perché le loro deiezioni creano inconvenienti igienici non trascurabili sul territorio;

VISTE le numerose lamentele da parte di privati cittadini che denunciano la presenza di greggi di pecore, cavalli, suini al pascolo nei terreni urbani o vengono allevati vicino alle abitazioni, causando notevoli disagi soprattutto nel periodo estivo nel quale aumenta sensibilmente la percezione dei miasmi e esalazioni maleodoranti;

RITENUTO necessario adottare misure idonee volte a garantire, per quanto possibile, l'uso razionale del territorio comunale poiché l'attività di pascolo nel centro abitato crea seri problemi, soprattutto di natura igienico-sanitaria e di decoro urbano;

CONSIDERATO che la lotta contro le zecche ed altri agenti infestanti va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente e usando prodotti chimici disinfestanti, solo in casi di necessità;

RITENUTO opportuno di dover intervenire in merito, adottando tutte le misure più utili a tutela della salute e igiene pubblica;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. N° 520 dell'8 febbraio 1954;

VISTO l'art. 184 del Nuovo Codice della Strada;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L.

ORDINA

Nel periodo compreso tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre:



COMUNE DI SAMUGHEO

PROVINCIA DI ORISTANO

1. È vietato all'interno del centro abitato del comune di Samugheo l'allevamento, il pascolo e la detenzione di animali di diversa specie, quali: bovini, caprini, equini, ovini, suini, sia in area pubblica che privata.
2. La demolizione di qualsiasi forma di ricovero o di struttura non adeguatamente mantenuta e trattata, utilizzata per l'allevamento e la detenzione degli animali di cui sopra, capace di costituire fonte di trasmissione e contagio di malattie infettive o potenziale focolaio di sviluppo di insetti, zecche, pulci, topi e quant'altro possa essere pericoloso per la salute e l'igiene pubblica
3. E' sempre ammesso il mero transito di detti animali per il ricovero o spostamento da e verso terreni e pascoli siti fuori dal centro abitato semprechè tale passaggio non assuma forma di insediamento in loco, seppur temporaneo e, comunque, nel rispetto del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada).

DISPONE

A Chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00, con le modalità previste dalla Legge n° 689/81, senza pregiudizio dell'azione penale;

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.1971, n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione